

# Deducibilità / detraibilità delle erogazioni liberali al non profit: le nuove regole dal 01.01.18

Il D.Lgs 117/2017, relativo al Codice del Terzo Settore, all'articolo 83 modifica l'attuale regime di **deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali**.

Per alcuni soggetti tali nuove disposizioni entreranno in vigore già il **1 gennaio 2018**.

Si tratta di:

- ONLUS ex d.lgs 460/97
- Organizzazioni di volontariato, ex legge 266/91
- Associazioni di promozione sociale ex legge 383/00

## Di seguito riportiamo le nuove agevolazioni:

1. **Persona fisica** che dona a ONLUS, organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale
  - a. Può detrarre dall'IRPEF un importo pari al 30% dell'importo erogato a ONLUS e APS e il 35% dell'importo erogato a OdV. Il totale della donazione non può superare i 30.000 euro per ogni periodo di imposta;

ovvero

Può dedurre l'erogazione dal reddito imponibile ai fini IRPEF nei limiti del 10% del proprio reddito complessivo.

L'eccedenza della donazione non deducibile nell'esercizio potrà essere dedotta negli esercizi successivi. In proposito la norma non è, però, chiara.

2. **Impresa** che dona a ONLUS, organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale
  - a. Può dedurre l'erogazione nei limiti del 10% del proprio reddito complessivo. L'eccedenza della donazione non deducibile nell'esercizio potrà essere dedotta negli esercizi successivi. In proposito la norma non è, però, chiara.

Le donazioni potranno essere effettuate in denaro o in natura. Relativamente a queste seconde si è in attesa di un decreto che determini le tipologie di beni donabili e le modalità con cui i beni donati saranno valorizzati.

Infine, il decreto prevede che – ai soli fini della detrazione – il versamento debba essere effettuato attraverso canali bancari o postali. A nostro avviso tale obbligo è da prevedersi anche in caso di deduzione.

## Esempio di descrizione da inserire nelle ricevute

### **DONAZIONI DA PERSONE FISICHE A ONLUS – APS**

La donazione dà il diritto alle seguenti agevolazioni fiscali, alternative tra di loro:

- Il 30% dell'importo erogato – nei limiti complessivi di 30.000 euro l'anno - è detraibile dall'IRPEF;
- L'importo erogato può essere dedotto dalla base imponibile ai fini IRPEF, nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato.

L'agevolazione è subordinata al fatto che il versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali, ovvero mediante sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs 241/97

#### **DONAZIONI DA PERSONE FISICHE A ODV**

La donazione dà il diritto alle seguenti agevolazioni fiscali, alternative tra di loro:

- Il 35% dell'importo erogato – nei limiti complessivi di 30.000 euro l'anno - è detraibile dall'IRPEF;
- L'importo erogato può essere dedotto dalla base imponibile ai fini IRPEF, nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato.

L'agevolazione è subordinata al fatto che il versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali, ovvero mediante sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs 241/97

#### **DONAZIONI DA IMPRESE A ONLUS – APS - ODV**

L'importo erogato può essere dedotto dalla base imponibile ai fini IRES, nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato.

L'agevolazione è subordinata al fatto che il versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali, ovvero mediante sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs 241/97